



COMUNE DI TIVOLI

Prot. 23404 del 13/05/2021

ORDINANZA N. 155 del 13/05/2021

Oggetto: Emergenza COVID-19. Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica. Divieto di vendita per l'asporto di bevande alcoliche e superalcoliche presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché attraverso distributori automatici, dal 14/05/2021 al 16/05/2021.

IL SINDACO

VISTI la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il decreto legge 30/07/2020, n. 83, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 15/10/2021, il decreto legge 07/10/2020 n. 125 con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 31/01/2021, il decreto legge 14/01/2021 n. 2 con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 30/04/2021 ed infine il decreto legge 22/04/2021, n. 52 con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 30/07/2021;

RICHIAMATI tutti i provvedimenti governativi e le ordinanze vigenti in materia;

DATO ATTO che all'art. 1, comma 1, del decreto legge 22/04/2021, n. 52, è stato stabilito che, fatto salvo quanto in esso diversamente disposto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021 continueranno ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 02/03/2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/05/2020, n. 35;

DATO ATTO che la presenza di varianti del virus impone, a tutti, di alzare il livello dell'attenzione ed evitare comportamenti che possano facilitare il contagio;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è indicata tra le misure per impedire la diffusione del contagio;

CONSIDERATO che dai controlli effettuati dalla Polizia Locale è emerso che continua ad essere inosservato il divieto di assembramento, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali dei giorni del fine settimana;

RILEVATO che si evidenzia quale criticità la preponderante presenza a partire dalle ore pomeridiane di giovani, di età compresa tra i 18 e 25 anni, in particolare in prossimità di esercizi di vendita e di somministrazione di bevande, principalmente alcoliche;



COMUNE DI TIVOLI

CONSIDERATO che in tal modo risulta finanche inosservato quanto disposto dall'art. 27 del DPCM in data 02/03/2021;

RITENUTO quindi necessario vietare su tutto il territorio comunale, da venerdì 14 a domenica 16 maggio, la vendita per l'asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 15.00 alle 6.00 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché attraverso distributori automatici;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

ORDINA

su tutto il territorio comunale, da venerdì 14 a domenica 16 maggio, è vietata la vendita per l'asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 15.00 alle 6.00 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché attraverso distributori automatici.

È consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche esclusivamente per il consumo all'aperto al tavolo.

AVVISA

le inosservanze al presente provvedimento saranno punite con il pagamento della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00, così come disposto dall'art. 4, comma 1 del D.L. 25/03/2020, n. 19.

RACCOMANDA

a tutti i cittadini di tenere comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e prudenza, osservando tutte le misure indicate nell'allegato 19 del DPCM in data 02/03/2021, che di seguito si trascrivono:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;



COMUNE DI TIVOLI

5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie

DISPONE

Il presente provvedimento ordinatorio, preventivamente comunicato al Prefetto è reso formalmente pubblico mediante pubblicazione all'Albo on line e viene trasmesso alla Prefettura di Roma-Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Roma, al Commissariato di Tivoli, ai Comandi Provinciali e Locali dell'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Locale di Tivoli e alle Associazioni di Categoria.

Del presente provvedimento sarà data ampia comunicazione alla popolazione.

Il Corpo di Polizia Locale assicurerà nei servizi di competenza il controllo sull'osservanza della presente ordinanza. Si invitano le Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza a collaborare nell'applicazione dell'ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni, ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ovvero ricorso gerarchico al Prefetto di Roma, entro il termine di 30 giorni. Tutti i termini decorrono dalla piena conoscenza del provvedimento.

Tivoli, 13/05/2021

IL SINDACO
Giuseppe Proietti